

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del ..

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 22 ottobre 2008¹ concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

² I mezzi finanziari di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettera c del Codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi denaro contante o depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un'assicurazione sanitaria di viaggio o altre garanzie (art. 7–11).

Art. 3 cpv. 1

¹ L'obbligo di possedere un documento di viaggio è retto dall'articolo 5 paragrafo 1 lettera a del Codice frontiere Schengen² Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.

Art. 5 cpv. 1 lett. a

¹ Sono esentati dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4 capoverso 1:

- a. le persone esentate dall'obbligo del visto in virtù dell'articolo 3 paragrafo 5 lettere a-f nonché degli Allegati IV e V del regolamento (CE) n. 810/2009³ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice CE dei visti).

Art. 6 cpv. 2, 2^{bis} e 3

² In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono soggetti all'obbligo del visto in virtù dell'articolo 3 paragrafo 1 e dell'allegato IV del codice CE dei visti⁴:

¹ RS 142.204

² Versione GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1

³ Versione GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1

⁴ Versione L 243 del 15.9.2009, pag. 1

Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia e Sri Lanka.

^{2bis} Se un forte numero di cittadini di determinati Stati entrano illegalmente in Svizzera in qualità di passeggeri in transito delle linee aeree, il DFGP può introdurre un obbligo del visto in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 del codice CE dei visti.

³ Conformemente all'articolo 3 paragrafo 5 del codice CE dei visti non sono soggetti all'obbligo del visto di cui al capoverso 2:

- a. i titolari di un
 - 1. visto valevole per il territorio degli Stati vincolati da un accordo d'associazione a Schengen⁵ (Stati Schengen; visto Schengen),
 - 2. visto nazionale valido per soggiorno superiore a tre mesi, o
 - 3. titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell'UE o da uno Stato Schengen;
- b. i cittadini di uno Stato che non è uno Stato Schengen né uno Stato membro dell'UE, in possesso di titoli di soggiorno validi, rilasciati da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d'America, che garantiscono il ritorno incondizionato del titolare (Allegato V codice CE dei visti);
- c. i cittadini di uno Stato che non è uno Stato Schengen né uno Stato membro dell'UE, titolari di un visto valido per uno Stato Schengen, per uno Stato membro dell'UE, per il Principato del Liechtenstein o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America o che ritornano da tali Paesi dopo aver utilizzato il visto;
- d. i familiari di cittadini di uno Stato membro dell'UE di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a del codice CE dei visti;
- e. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido rilasciato dagli Stati menzionati al capoverso 2;
- f. i membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente della convenzione del 7 dicembre 1944⁶ relativa all'aviazione civile internazionale.

⁵ Le abbreviazioni sono elencate nell'Allegato 1
⁶ RS 0.748.0

Titolo precedente l'art. 7

Sezione 3: Dichiarazione di garanzia, assicurazione sanitaria di viaggio e altre garanzie

Art. 8 cpv. 1

¹ La dichiarazione di garanzia copre le spese per il sostentamento e il ritorno, comprese quelle per infortunio e malattia, che il soggiorno dello straniero in Svizzera cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche.

Art. 10 **Assicurazione sanitaria di viaggio**

¹ Chiunque sollecita un visto deve dimostrare di aver concluso un'assicurazione sanitaria di viaggio adeguata e valida ai sensi dell'articolo 15 del codice CE dei visti⁷.

² Sono esentati dall'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione sanitaria di viaggio:

- a. le persone per le quali l'ospite o il garante in Svizzera ha stipulato un'assicurazione sanitaria di viaggio adeguata;
- b. le persone che dispongono già di un'assicurazione sanitaria di viaggio professionale;
- c. i titolari di un passaporto ufficiale, segnatamente diplomatico, di servizio o speciale.

Art. 12 cpv. 2 lett. d, e, g-i e cpv. 3

² Il visto è rifiutato se:

- d. il periodo di validità del documento di viaggio è inferiore alla durata prevista del soggiorno, compreso il tempo necessario al viaggio di ritorno; è fatto salvo il visto eccezionale rilasciato in virtù dell'articolo 2 capoverso 4;
- e. nell'ambito della procedura di consultazione prevista dall'articolo 22 del codice CE dei visti, uno Stato Schengen si oppone al rilascio del visto;
- g. lo scopo del soggiorno previsto non è motivato;
- h. il richiedente ha già soggiornato in un altro Stato Schengen per un periodo di tre mesi su un arco di sei mesi, grazie a un visto Schengen o a un visto di validità territoriale limitata;
- i. non è dimostrata l'avvenuta conclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio valida.

³ Se il visto è rifiutato, la rappresentanza all'estero emana una decisione.

⁷ Versione GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1

Art. 13, rubrica, cpv. 1 lett. b-f, cpv. 2

Tipi e presentazione dei visti

¹ Si distinguono i seguenti tipi di visto:

- b. visto Schengen per soggiorno di breve durata non superiore a tre mesi (tipo C);
- c. visto di transito di tipo C;
- d. visto di validità territoriale limitata dei tipi A o C;
- e. visto rilasciato alla frontiera dei tipi A o C;
- f. *abrogata*

² La compilazione del visto è retta dall'articolo 27 e dell'Allegato VII del codice CE dei visti⁸.

Art. 14 lett. a, b, d

La procedura per il rilascio del visto e la determinazione della competenza per il rilascio del visto sono rette:

- a. *abrogata*
- b. dagli articoli 4-36 del codice CE dei visti⁹;
- d. *abrogata*

Art. 15 cpv. 4

⁴ La rappresentanza all'estero può rilasciare un visto eccezionale secondo l'articolo 2 capoverso 4 soltanto con l'autorizzazione dell'UFM o del DFAE. L'UFM o il DFAE provvede a informare gli altri Stati Schengen (art. 25 par. 4 codice CE dei visti¹⁰).

Art. 17 cpv. 2 e 3

² Il periodo di validità dei visti Schengen è stabilito secondo gli articoli 24 e 26 paragrafi 2 e 3 del codice CE dei visti¹¹; è di cinque anni al massimo. Se il visto è rilasciato per la prima volta, il periodo di validità non supera i sei mesi, eccezion fatta per singoli casi motivati. Il visto può essere rilasciato per una o più entrate.

³ La durata del soggiorno per i titolari di un visto Schengen è di massimo tre mesi su un arco di sei mesi dopo la prima entrata.

⁸ Versione GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1

⁹ Versione GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1

¹⁰ Versione GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1

¹¹ Versione GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1

Art. 19 cpv. 2 e 3

² In caso di revoca del visto, l'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata emana una decisione.

³ Se il visto revocato non è stato rilasciato dalla Svizzera, l'UFM ne comunica la revoca allo Stato Schengen che lo ha rilasciato (art. 34 par. 1 codice CE dei visti¹²).

Art. 28 cpv. 2

² Se le istruzioni dell'UFM (art. 15 cpv. 2) lo prevedono, le rappresentanze all'estero sottopongono all'UFM, per parere, le domande di visto di cui all'articolo 15 capoverso 1.

Art. 29 Autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata

L'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata può, in via eccezionale e conformemente alle istruzioni dell'UFM, rilasciare autonomamente il visto conformemente agli articoli 35 e 36 nonché all'Allegato IX del codice CE dei visti¹³.

Art. 32 cpv. 2 e 3

² Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 22 codice CE dei visti¹⁴ e art. 25 della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990¹⁵ dell'Accordo di Schengen), la competente rappresentanza all'estero trasmette la domanda di visto all'UFM. Questo provvede alla trasmissione alle autorità estere competenti. La procedura è retta dall'articolo 22 del codice CE dei visti.

³ Nei casi previsti dagli articoli 31 e 34 del codice CE dei visti, l'UFM informa gli altri Stati Schengen.

Art. 33 cpv. 1

¹ La rappresentanza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen è retta dagli articoli 5 paragrafo 4 e 8 del codice CE dei visti¹⁶. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici.

Art. 34 Collaborazione consolare *in loco*

La collaborazione fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen nella procedura di rilascio del visto è retta dall'articolo 48 del codice CE dei visti¹⁷.

¹² Versione GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1

¹³ Versione GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1

¹⁴ Versione GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1

¹⁵ Versione GU L 239 del 22.09.2000, pag. 19

¹⁶ Versione GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1

¹⁷ Versione GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1

Art. 54 cpv. 1

¹ Le decisioni secondo gli articoli 12 capoverso 3 e 19 capoverso 2 sono emanate a nome dell'UFM (art. 27) o del DFAE (art. 30) tramite modulo standard come dall'Allegato VI del codice CE dei visti¹⁸.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata in allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

....

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹⁸ Versione GU L 243 del 15.09.2000, pag. 1

Allegato
(cifra II)

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹⁹ sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1 e 2

¹ L'importo dell'emolumento è fissato in franchi svizzeri e corrisponde ai seguenti importi in euro:

Euro

- | | | |
|----|---|----|
| a. | per una domanda di visto di tipo A, C o D (art. 13 cpv. 1 dell'O del 22 ott. 2008 ²⁰ concernente l'entrata e il rilascio del visto; OEV) trattata da una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, a prescindere dalla durata di validità | 60 |
| b. | per un visto di tipo A o C rilasciato alla frontiera esterna da un posto di confine svizzero | 60 |
| c. | per un visto di tipo C o D rilasciato in Svizzera dall'UFM o dalle autorità cantonali degli stranieri | 60 |
| d. | per un visto per bambini di età tra i sei e i 12 anni | 35 |

² Nell'ambito della sua competenza in materia di visti, l'UFM o il DFAE può, in singoli casi, ridurre o condonare l'emolumento:

- a. se ciò serve alla promozione di interessi culturali o sportivi oppure di interessi di politica estera, politica di sviluppo o altri importanti interessi pubblici della Svizzera; oppure
- b. per motivi umanitari.

Art. 13 cpv. 1 lett. e^{bis}

¹ I visti sono esenti da emolumento per i seguenti stranieri:

- e^{bis}. i rappresentanti di organizzazioni di utilità pubblica fino all'età di 25 anni che partecipano a manifestazioni organizzate da organizzazioni di utilità pubblica.

¹⁹ RS 142.209

²⁰ RS 142.204